

COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

COPIE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 21-5-2014

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 17,30 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente , si è riunito il Consiglio Comunale di Camastra, in seduta ORDINARIA

Risultano all'appello nominale i Sigg.:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1. RABINO LINA	SI	
2. URSO VINCENZO		SI
3. DI PASQUALI SABRINA	SI	
4. ALLETO LILIANA	SI	
5. MORGANTE MARIA LINA LILIANA	SI	
6. SCOPELLITI ALFONSO	SI	
7. AVERNA SALVATORE	SI	
8. ALLEGRO BIAGIO LUCA	SI	
9. DI VINCENZO MARIA CARMELA	SI	
10. COSTANZA ANTONIO		SI
11. DI MICELI ANNA MARIA	SI	
12. ALLEGRO ADDOLORATA		SI
TOTALE	9	3

Assume la Presidenza la Sig.ra Rabino Lina, Presidente del Consiglio, il quale, verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Clara Vittoria Triglia, dichiara legale la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula consiliare per l'Amministrazione il Sindaco Rag. Angelo Cascià, l'Assessore Di Caro Igor, l'Assessore Giovanni Cimino e il Dott. Pietro Marchetta Resp. del Servizio Tributi.

Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto del terzo punto all'ordine del giorno " Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014";

Subito dopo chiede ed ottiene la parola il Sindaco il quale precisa che prima di arrivare alla proposta di delibera di cui in oggetto della presente si sono svolte varie conferenze dei capogruppi consiliari compreso la minoranza e si è cercato, insieme, di arrecare meno danno possibile alla cittadinanza camastrese.

Terminato l'intervento del sindaco chiede ed ottiene la parola il Consigliere Di Vincenzo Maria Carmela il quale preso atto delle ultime notizie di stampa e televisive propone un rinvio dell'approvazione aliquote TASI per l'anno 2014.

Seguono dei chiarimenti tecnici tra il Consigliere Di Vincenzo e il Dott. Marchetta il quale preannuncia parere negativo al rinvio per le motivazioni che qui di seguito vengono riportate " il differimento del versamento del tributo ha delle conseguenze sul bilancio comunale, già sfinito dal patto di stabilità interno e dalle enormi quantità di imposte locali non riscosse, a causa in questo caso della mancanza di liquidità dei cittadini. La TASI e l'IMU sono, infatti, le principali fonti di finanziamento per i servizi erogati dai comuni e un eventuale differimento del pagamento creerebbe l'impossibilità per il Comune di continuare ad erogare i servizi, e in ogni caso il rinvio interessa quei comuni che non erano pronti a deliberare entro venerdì.

Il Comune di Camastra è uno dei pochi comuni virtuosi che ha ottemperato entro i termini previsti; non ci sono i presupposti giuridici per il rinvio".

Successivamente chiede ed ottiene la parola il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Vittoria Triglia il quale condivide in toto quanto precedentemente esposto dal Dott. Marchetta ed esprime parere negativo alla proposta di rinvio proposta dal Consigliere Di Vincenzo Maria Carmela;

Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio chiesta dal Consigliere Di Vincenzo per alzata di mano, ottenendo il seguente risultato:

VOTANTI N. 9

VOTI CONTRARI N. 7 (Consiglieri di Maggioranza)

VOTI FAVOREVOLI N. 1 (Consigliere Di Vincenzo)

ASTENUTI N. 1 (Consigliere Di Miceli)

Esito proclamato con l'assistenza degli scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di rinvio dell'argomento di cui all'oggetto della presente

DELIBERA

Di non accogliere la proposta di rinvio.

Terminata la votazione di rinvio seguono dei chiarimenti tecnici tra il Consigliere Di Vincenzo e il Dott. Marchetta ;

Terminati i chiarimenti di cui sopra il Consigliere Di Vincenzo propone la riduzione dell'aliquota all' 1 per mille.

Il Presidente mette ai voti la proposta di riduzione dell'aliquota all'1 per mille come da richiesta del Consigliere Di Vincenzo

VOTANTI : N. 9

VOTI CONTRARI : N. 7

VOTI FAVOREVOLI : N. 1 (Consigliere Di Vincenzo)

ASTENUTI : N. 1 (Consigliere Di Miceli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di non approvare la proposta di riduzione dell'aliquota TASI all'1 per mille come chiesto dal Consigliere Di Vincenzo.

Non essendoci altri interventi in merito il Presidente mette ai voti la proposta avendo per oggetto : " Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014 ":

VOTANTI : N. 9

VOTI FAVOREVOLI : N. 7

VOTI CONTRARI : N. 1 (Consigliere Di Vincenzo)

ASTENUTI : n. 1 (Consigliere Di Miceli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera di cui in oggetto alla presente.

Il Presidente propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere in merito.

Indi il Presidente , pone ai voti l'immediata esecutività della presente delibera ottenendo il seguente risultato:

VOTANTI : N. 9

VOTI FAVOREVOLI : N. 7

VOTI CONTRARI : N. 1 (Consigliere Di Vincenzo)

ASTENUTI : n. 1 (Consigliere Di Miceli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione atteso l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di AG)

OGGETTO: Approvazione Aliquote TASI per l'anno 2014.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. PIETRO MARCHETTA**

Visto l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si compone:

- Dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali;
- Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che

- Ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- Ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- Ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- Ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso Atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, ossia il comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma della aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Preso Atto che, per il tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. 147/2013, prevede che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota della TASI fino all'azzeramento;

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della TASI;

Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili individuati nell'allegato A all'articolo 12 del Regolamento TASI approvato trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di approvazione;

Dato Atto che all'interno del Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo della regolamentazione relativa alla TASI, verranno individuati con maggior dettaglio i servizi indivisibili e i relativi costi, di cui si allega schema finanziario (allegato alla lettera "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale) degli interventi di spesa previsti nel bilancio di previsione;

Richiamata, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato con delibera n. 4 del 05/05/2014 il Regolamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

a) Aliquota del 7,6 per mille per tutti gli immobili (aree fabbricabili, fabbricati e terreni), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D.

b) Aliquota dello 4,0 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

c) Aliquota dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per i terreni agricoli;

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote per il tributo per i Servizi Indivisibili:

- aliquota pari al 2,0 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU (in quanto l'aliquota IMU è stata approvata pari a 3,0 per mille);
- aliquota pari all' 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n.201/2011(in quanto l'aliquota IMU è per legge azzerata);

- aliquota pari al 2,0 per mille per tutti gli altri immobili(in quanto l'aliquota IMU è stata approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille);

Dato Atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art.1 comma 682, della L. n.147/2013, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili è stato approvato con delibera n. 4 del 05/05/2014;

Dato Atto che il Regolamento TASI approvato all'articolo 10 detta:

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale.
- 3) Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre , a saldo del tributo dovuto per l'intero anno , con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
- 4) Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Dato Atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L. n. 147/2013;

Dato Atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernente la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato Atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina dell'applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. n. 147/2013;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 ha differito il 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Visto il parere di regolarità contabile e tecnica con verifica anche della copertura finanziaria espresso sulla proposta cartacea dal proponente in data 14 maggio 2014;

PROPONE


Sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 01/01/2014 quanto segue:

- 1) di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei Servizi Indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente deliberazione alla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, le seguenti aliquote ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014):
 - aliquota pari al 2,0 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU (in quanto l'aliquota IMU è stata approvata pari a 3,0 per mille);
 - aliquota pari all' 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n.201/2011(in quanto l'aliquota IMU è per legge azzerata);
 - aliquota pari al 2,0 per mille per tutti gli altri immobili(in quanto l'aliquota IMU è stata approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille);
- 2) di determinare, ai sensi del comma 681:
 - nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
 - nella misura del restante 90 per cento, la quota parte dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2014, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;
- 4) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4 del D.L.gs. n. 267/2000.

IL Responsabile del settore finanziario


Dott. Pietro Marchetta



Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L. R. n.30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Pietro Marchetta



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig.ra S. Di Pasquali

F.to Sig.ra L. Rabino.

F.to Dott.ssa C.V. Triglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-05-2014.

(Reg. Pub. N: 428)

Li. 06-06-2014.....

IL MESSØ COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO: BI CARO

ESECUTI VITA'

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 3-12-1991, n. 44 e la L.R. 23/97

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 21-05-2014.....

IN QUANTO

- Trattasi di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo dal CONSIGLIO COMUNALE.
- 2) Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, così come previsto con circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. del 243/2003 pubblicata sulla G.U.R.S.n.15 del 4/4/2003.

Li. 21-05-2014.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO: DOTT.SSA C.V. TRIGLIA